

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO PER L'AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE SERVIZI PROPRIETARI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONI MOBILE

TRA

COMUNE DI SENIGALLIA con sede legale in Senigallia (C.A.P. 60019), Piazza Roma 8, (C.F. e P. I.V.A. 00332510429), in persona del [•],[•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Comune di Senigallia che rappresenta;

E

[•], con sede legale in [•], Via [•], (C.F. e P. I.V.A. [•]), in persona del Legale Rappresentante, [•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche "[•]" e/o "**SOGGETTO AUTORIZZATO**");

(di seguito congiuntamente le "**PARTI**" e singolarmente la "**PARTE**");

PREMESSO CHE

A. Il Comune di Senigallia – applica le tariffe determinate dall'Amministrazione per la sosta nelle aree di parcheggio approvate nei bilancio di previsione;

B. sulle aree di parcheggio gestite dal Comune di Senigallia è attualmente in vigore un sistema di sosta che prevede l'utilizzo, quale strumento di pagamento, di un ticket emesso da un parcometro, e/o di altri sistemi di pagamento e controllo della durata della sosta, a discrezione del Comune di Senigallia;

C. Il Comune di Senigallia è tenuto conto anche di quanto disposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") con parere del 18.06.2015 (AS1198) (laddove, sul presupposto che «il regime di concorrenza "nel" mercato – ovvero la contestuale offerta del servizio da parte di una pluralità di operatori – appare quello più idoneo a garantire un corretto confronto competitivo tra operatori», prevede che i soggetti incaricati del servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento nelle aree comunali introducano un regime di tipo autorizzatorio nel settore dei servizi di pagamento della sosta tramite smartphone, anche ricorrendo alla gestione simultanea di più sistemi informatici di gestione mobile della sosta, al fine di favorire la concorrenza nel mercato tra gli operatori del settore) ha indetto procedura pubblica per il rilascio di apposita autorizzazione agli operatori interessati ed in modalità non esclusiva all'utilizzo dei servizi proprietari di pagamento delle tariffe di sosta mediante applicazioni mobile;

D. Nell'ambito della procedura di cui alla precedente lett. C., l'operatore [•] ha richiesto al Comune di Senigallia, l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio sistema tecnologico, al fine di consentire il pagamento della tariffa di sosta prevista nelle aree di parcheggio, come più sotto definite, e così affiancare le altre modalità già in atto gestite dal Comune di Senigallia, come specificato nella precedente lettera B.; in particolare l'operatore [•] ha progettato e realizzato un sistema innovativo e tutelato da privativa industriale che consente all'utente di utilizzare il telefono cellulare, associato ad un sistema di rete gestito dal medesimo soggetto per il pagamento della tariffa relativa alla sosta; tale sistema tecnologico consente di fornire all'utenza una modalità di pagamento che permette una più efficiente e celere gestione del servizio di sosta; l'introduzione della modalità di pagamento mediante il sistema tecnologico dell'operatore [•] (il quale consente all'utente del servizio pubblico di utilizzare il telefono cellulare per il pagamento della tariffa relativa alla sosta);

E. tenuto conto anche di quanto previsto alle precedenti lettere C. ed D., Comune di Senigallia, con provvedimento autorizzativo del [•] ha concesso all'operatore [•] (d'ora in poi "**SOGGETTO AUTORIZZATO**") l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio sistema tecnologico, al fine di consentire il pagamento della tariffa di sosta prevista nelle aree di parcheggio, il tutto come definito nel presente atto.

Quanto sopra premesso, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

ARTICOLO 1 - PREMESSE – DEFINIZIONI – ALLEGATI

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.

1.2. Tranne ove diversamente precisato tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera maiuscola avranno nella CONVENZIONE il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) Aree di Parcheggio: le aree di parcheggio gestite dal Comune di Senigallia e più precisamente le zone di sosta a pagamento sulle aree pubbliche, gestite mediante l'utilizzo di appositi dispositivi ed apparecchiature di controllo della durata della sosta stessa e per la riscossione dei corrispettivi (parcometri). All'atto di sottoscrizione della CONVENZIONE, le Aree di Parcheggio sono quelle risultanti nell'Allegato A. Tali Aree di Parcheggio potranno subire modifiche e/o integrazioni nel corso della validità della CONVENZIONE.
- b) Codice della Strada: il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e ss.mm.ii;
- c) [___]: il sistema informatico mediante smartphone utilizzato dal SOGGETTO AUTORIZZATO per calcolare la misura della tariffa da addebitare a ciascun utente per la sosta della propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e consentire all'utente stesso di pagare la tariffa di sosta utilizzando il proprio telefono cellulare;
- d) Servizio/Servizi: i servizi di fatturazione del SOGGETTO AUTORIZZATO agli Utenti mediante utilizzazione del sistema [___];
- e) Sistema: il sistema costituito da [___], come meglio definito al successivo art. 3;
- f) Utente/i: qualsiasi automobilista che utilizzi le Aree di Parcheggio per la sosta della propria autovettura.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione della presente CONVENZIONE, il COMUNE DI SENIGALLIA autorizza il SOGGETTO AUTORIZZATO ad utilizzare il Sistema ed a prestare i Servizi nelle proprie Aree di Parcheggio gestite dal COMUNE DI SENIGALLIA.

2.2. In particolare, l'implementazione del Sistema è finalizzata a consentire agli Utenti di eseguire il pagamento dell'importo dovuto per la sosta nell'Area di Parcheggio mediante il [•___].

2.3. Il COMUNE DI SENIGALLIA, si riserva di autorizzare tutti i soggetti che faranno richiesta purchè alla data di richiesta siano in grado di rispettare tutti i requisiti tecnici presenti nel seguente avviso, fermo restando la possibilità sia per COMUNE DI SENIGALLIA sia per il SOGGETTO AUTORIZZATO di recedere dalla CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 9 della medesima.

ARTICOLO 3 - IL SISTEMA E I SERVIZI

3.1. Il Sistema ed i Servizi erogati dal SOGGETTO AUTORIZZATO comprendono in particolare le attività di seguito descritte.

3.2. Il Sistema consiste in un sistema innovativo sviluppato dal SOGGETTO AUTORIZZATO che consente agli Utenti di pagare la tariffa maturata in relazione alla sosta nell'Area di Parcheggio, mediante utilizzazione del proprio telefono cellulare. In particolare, l'Utente può registrare il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta mediante chiamata al SOGGETTO AUTORIZZATO, ovvero utilizzando l'apposita applicazione "smartphone" messa a disposizione e gestita dal medesimo.

3.3. Resta inteso che, durante l'esecuzione della CONVENZIONE, il SOGGETTO AUTORIZZATO potrà sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta. Nei casi in cui queste modifiche abbiano un impatto, anche solo limitato, sugli Utenti, il SOGGETTO AUTORIZZATO sarà tenuto a dare al COMUNE DI SENIGALLIA opportuna comunicazione. È fatta salva la possibilità per il COMUNE DI SENIGALLIA di recedere, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, dalla CONVENZIONE, qualora le modifiche non siano ritenute opportune o convenienti, sia per COMUNE DI SENIGALLIA stessa che per gli Utenti.

3.4. Il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta nelle Aree di Parcheggio vengono registrati nel Sistema [___] del SOGGETTO AUTORIZZATO, il quale calcola la tariffa che dovrà essere pagata da ciascun Utente. La tariffa sarà conteggiata sulla base delle tariffe indicate dal COMUNE DI SENIGALLIA nelle Aree di Parcheggio. Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al SOGGETTO AUTORIZZATO, sulla base dei termini e delle condizioni tra gli stessi convenute.

3.5. La procedura di pagamento consiste nell'invio del relativo scontrino elettronico da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO all'Utente e nel pagamento effettuato dall'Utente mediante il conto prepagato, intestato al SOGGETTO AUTORIZZATO, ricaricabile attraverso l'utilizzazione di carte di credito e/o di pagamento, bonifico bancario o eventuali altri sistemi di pagamento disponibili. Deve essere data la possibilità agli Utenti di pagare la sosta in base al possesso di specifici requisiti, che consentiranno la fruizione di uno sconto e/o di una variazione della tariffa nominale prestabilita, come a titolo esemplificativo la residenza nel Comune di Senigallia e/o esenzioni ecc.

Tale sconto/esenzione è previsto nelle aree dettagliatamente indicate nell'Allegato A.

È compito del SOGGETTO AUTORIZZATO garantire – pena la risoluzione dalla CONVENZIONE come previsto al successivo articolo 13.1. – l'applicabilità dello sconto, individuando modalità, senza oneri a carico del COMUNE DI SENIGALLIA, attraverso cui lo stesso possa essere correttamente erogato.

3.6 Sistema [] del SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà garantire e rispettare almeno le seguenti caratteristiche funzionali:

- *Configurazione servizi e tariffe:*
 - Definizione delle zone di sosta;
 - Definizione delle tariffe di sosta (giorni feriali/festivi, dalla data alla data, dall'ora all'ora) per ogni zona individuata;
- *Pagamento dei minuti di sosta effettivamente consumati;*
- *Registrazione e accettazione delle condizioni d'uso;*
- *Accesso e recupero password;*
- *Servizi di sosta:*
 - Avvio di una sosta tramite la sola ed esclusiva selezione della targa e della zona di sosta;
 - Controllo del credito residuo durante una sosta;
 - Stop di una sosta;
 - Alert sosta in scadenza e possibilità di rinnovo;
 - Consultazione storico soste;
 - Ricezione ricevuta/fattura per il servizio acquistato;

Il Sistema fornito dal SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà OGGLIBATORIAMENTE dialogare in interoperabilità applicativa attraverso le API messe a disposizione con un HUB (collettore) di servizio che ha l'obiettivo di semplificare le operazioni di verifica della sosta dei veicoli da parte degli accertatori. Il sistema software in uso nel Comune di Senigallia è denominato PDM.control fornito dalla ditta input srl

Il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà altresì permettere al COMUNE DI SENIGALLIA di essere dotati di quanto necessario per la verifica contabile, in tempo reale, delle transazioni contabili di pagamento, e delle statistiche e degli importi complessivi afferenti l'occupazione delle Aree di parcheggio.

ARTICOLO 4 - RAPPORTO TRA UTENTI E SOGGETTO AUTORIZZATO

4.1. Il rapporto tra Utenti e SOGGETTO AUTORIZZATO sarà regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dallo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO. In riferimento alle modalità di pagamento del servizio sosta, secondo quanto previsto dalla CONVENZIONE, gli Utenti avranno rapporti solo ed esclusivamente con il SOGGETTO AUTORIZZATO, restando – per ciò che attiene alle modalità di pagamento e di trattamento dei dati degli Utenti stessi - COMUNE DI SENIGALLIA soggetto terzo.

4.2. In particolare, al fine di avvalersi dei Servizi, gli Utenti potranno pagare al SOGGETTO AUTORIZZATO una commissione che non superi la percentuale massima del 15% del valore della sosta, secondo il vigente listino prezzi adottato dal SOGGETTO AUTORIZZATO e pubblicato nel relativo sito ([]) in modo che sia facilmente leggibile da parte degli Utenti.

4.3. Il SOGGETTO AUTORIZZATO, qualora ricorrano giustificati e acclarati motivi specificatamente indicati nelle condizioni di contratto con l'Utente, potrà recedere in qualsiasi momento dall'abbonamento sottoscritto dall'Utente, fatto salvo il diritto di quest'ultimo al rimborso delle somme ancora disponibili e non utilizzate.

4.4. Resta inteso che l'Utente, qualora non esegua correttamente il pagamento della tariffa dovuta per la sosta nelle Aree di Parcheggio, potrà essere soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, e alle penali di cui alle condizioni generali di sosta. Qualsivoglia contestazione dovesse scaturire tra il SOGGETTO AUTORIZZATO e gli Utenti, relativamente alle modalità di pagamento e quindi anche con riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle soste, dovrà essere gestita esclusivamente dal SOGGETTO AUTORIZZATO, restando espressamente manlevata al riguardo COMUNE DI SENIGALLIA. Conseguentemente, alcuna responsabilità derivante dal rapporto in oggetto potrà essere imputata al COMUNE DI SENIGALLIA.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

Con la sottoscrizione della presente CONVENZIONE, il SOGGETTO AUTORIZZATO assume le seguenti obbligazioni:

- a) comunicare al COMUNE DI SENIGALLIA, con 15 (quindici) giorni di preavviso, l'avvio operativo del servizio sulla Aree di Parcheggio, assicurando altresì che il servizio sia effettivamente operativo alla data prevista e comunicata agli Utenti;
- b) offrire agli Utenti un abbonamento al Sistema ed ai Servizi, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza agli Utenti e l'operatività del Sistema e dei Servizi;
- c) sopportare le spese relative alla necessaria fornitura e posa della segnaletica promozionale, informativa ed operativa (quali insegne e cartelli esplicativi del servizio all'Utenza), ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del COMUNE DI SENIGALLIA; resta al riguardo inteso che tale segnaletica conterrà il marchio del SOGGETTO AUTORIZZATO e qualsiasi altra informazione ritenuta utile dal medesimo SOGGETTO AUTORIZZATO, al fine di consentire l'attivazione dei Servizi da parte degli Utenti. I contenuti ed il posizionamento della segnaletica dovranno essere concordati con il COMUNE DI SENIGALLIA e dovranno altresì essere rispettati i vincoli paesaggistici ed ambientali previsti per il territorio comunale; tale segnaletica potrà essere eventualmente integrata con le informazioni di eventuali altri gestori di Sistemi ed i Servizi alternativi e concorrenziali a quelli gestiti dal SOGGETTO AUTORIZZATO e parimenti autorizzati all'esercizio nelle aree di sosta gestite dal COMUNE DI SENIGALLIA;

La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche presenti nell'ALLEGATO B. La manutenzione della stessa, il ripristino in caso di danneggiamento o atti di vandalismo sarà a cura del SOGGETTO AUTORIZZATO.

- d) assicurare che nelle Aree di Parcheggio, ove verrà attivato il Sistema, vengano applicate le tariffe determinate dal COMUNE DI SENIGALLIA (intendendo con ciò sia le tariffe vigenti al momento di sottoscrizione della presente CONVENZIONE e meglio indicate all'Allegato A della stessa, sia le eventuali modifiche e/o integrazioni successive). Tali tariffe potranno essere oggetto di commissioni, applicate dal SOGGETTO AUTORIZZATO nei limiti indicati al precedente Art. 4.2;
- e) adottare nel Sistema, quali codici identificativi delle Aree di Parcheggio, i codici operativi già adottati dal COMUNE DI SENIGALLIA per servizi simili, dettagliatamente riportati nell'Allegato A, in maniera tale da facilitare l'utilizzo degli stessi da parte degli Utenti; tali codici potranno essere variati dal COMUNE DI SENIGALLIA in base ad esigenze operative. In tal caso il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna a variare i codici gestendo l'aggiornamento sia sul proprio Sistema che sulla segnaletica di cui al precedente punto c);
- f) comunicare tempestivamente al COMUNE DI SENIGALLIA qualsivoglia malfunzionamento e/o difetto relativo al Sistema e/o ai Servizi e registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti;
- g) mettere a disposizione del COMUNE DI SENIGALLIA, che lo potrà distribuire presso i propri canali come indicato nel successivo art. 6.2 lett. b), eventuale materiale informativo relativo al Sistema ed ai Servizi. Tale materiale informativo sarà pubblicato e distribuito al pubblico a completa responsabilità del SOGGETTO AUTORIZZATO e potrà comprendere materiale promozionale, quali dépliant, brochure, illustrazioni etc.;
- h) fornire al COMUNE DI SENIGALLIA un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente in formato elaborabile (csv, xlsx)
- i) il SOGGETTO AUTORIZZATO metterà a disposizione del COMUNE DI SENIGALLIA, a titolo gratuito, un applicativo web responsive o un App mobile per il controllo in tempo reale - da parte del personale della Polizia Locale del Comune di Senigallia dello stato del pagamento della sosta effettuata dagli Utenti, tramite la verifica del solo numero di targa. Il COMUNE DI SENIGALLIA dovrà avere inoltre la possibilità di accedere tramite piattaforma internet, messa a disposizione gratuitamente dal SOGGETTO AUTORIZZATO, alle relative statistiche sui parcheggi; tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili in forma aggregata e senza alcun riferimento ai dati personali degli Utenti; il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà possedere alla data di presentazione della propria istanza tutte le API (Application Programming Interface) informatiche in grado di consentire la verifica della soste attraverso il sistema in uso presso il Comune di Senigallia denominato concentratore, così come descritto all'art.3 comma 6. I dati trasferiti al sistema HUB, dovranno consentire di rilevare la sosta, con almeno data ed ora iniziale, data ed ora finale, così da permettere al sistema informatico utilizzato per gestire le sanzioni denominato "SCAT" fornito dalla ditta Brav srl di applicare la corretta sanzione. Sarà a carico dell'ente interfacciare il sistema HUB (PDM.control) con il sistema di gestione delle sanzioni (SCAT);
- k) fornire agli Utenti le patch personalizzate da apporre sul parabrezza per rendere più agevoli i controlli del personale del COMUNE DI SENIGALLIA;
- l) comunicare al COMUNE DI SENIGALLIA qualsiasi modifica hardware, infrastrutturale e/o software che possa avere effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e dei Servizi offerti dal SOGGETTO AUTORIZZATO; resta al riguardo inteso che, tali modifiche dovranno essere comunicate al COMUNE DI SENIGALLIA con un adeguato preavviso;
- m) fornire idonea e adeguata formazione al personale del COMUNE DI SENIGALLIA, sia in fase iniziale sia periodicamente, presso la sede di quest'ultima ed anche attraverso il sistema delle teleconferenze;

- n) gestire le eventuali contestazioni degli Utenti relative al sistema di pagamento messo a disposizione dal SOGGETTO AUTORIZZATO, in particolare contestazioni riguardanti il malfunzionamento del Sistema stesso, che saranno prontamente inoltrate dal COMUNE DI SENIGALLIA al contatto che il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà indicare come incaricato per tale scopo;
- o) adattare le tariffe laddove modificate e differenziate per zona;
- p) versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, sul conto di tesoreria del COMUNE DI SENIGALLIA che verrà comunicato, le somme introitate nel mese precedente relative alle intere tariffe nominali pagate dagli Utenti per la sosta presso le Aree di Parcheggio, al netto della eventuale commissione aggiuntiva applicata dal SOGGETTO AUTORIZZATO nei confronti degli Utenti ai sensi dell'art. 4.2.;
- q) stipulare una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a titolo di garanzia per le somme introitate per conto del COMUNE DI SENIGALLIA, per un importo garantito pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00); tale polizza sarà soggetta ad eventuali ulteriori adeguamenti nelle annualità successive in modo da garantire almeno 2 (due) mensilità di incassi; la garanzia fideiussoria deve prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte del COMUNE DI SENIGALLIA; l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte del COMUNE DI SENIGALLIA; Il SOGGETTO AUTORIZZATO si obbliga, quindi, a consegnare al COMUNE DI SENIGALLIA, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della CONVENZIONE, copia di tale polizza, pena la risoluzione della stessa come previsto al successivo articolo 13.1.
- r) Tutti i sistemi gestiti dal SOGGETTO AUTORIZZATO devono essere erogati da data center certificati ISO/IEC 27001;

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

6.1 Con la sottoscrizione della CONVENZIONE, il COMUNE DI SENIGALLIA assume le seguenti obbligazioni:

- a) consentire l'implementazione del Sistema e dei Servizi in tutte le Aree di Parcheggio gestite dal COMUNE DI SENIGALLIA, salvo situazioni particolari che non rendano tecnicamente possibile e/o opportuna l'implementazione stessa, previo accordo tra le Parti e con il Comune interessato;
- b) comunicare al SOGGETTO AUTORIZZATO – con un preavviso comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni – qualsiasi modifica alla consistenza delle Aree di Parcheggio, alle tariffe applicabili ed ai codici identificativi delle aree escluse cause di forza maggiore;
- c) verificare, tramite terminale collegato al database del SOGGETTO AUTORIZZATO ed inserendo la targa della vettura in sosta, che sia stato effettuato, mediante telefono cellulare, il pagamento della tariffa relativa alla sosta stessa nelle Aree di Parcheggio. Resta inteso che gli Utenti che non saranno in grado di esibire al personale del COMUNE DI SENIGALLIA addetto al controllo (c.d. Ausiliari della Sosta) un valido attestato di pagamento, potranno essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada oltre che alle penali previste dalle condizioni generali di sosta.

6.2 Il COMUNE DI SENIGALLIA si impegna altresì ad occuparsi delle seguenti attività:

- a) mettere a disposizione degli Utenti l'eventuale materiale informativo e promozionale come fornito dal SOGGETTO AUTORIZZATO secondo il precedente art. 5 lett. g), senza alcuna responsabilità del COMUNE DI SENIGALLIA in merito ai contenuti di detto materiale;
- b) gestire eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema, interessando il SOGGETTO AUTORIZZATO per quanto di propria competenza o il servizio di accertamento in caso di questioni riguardanti gli aspetti meramente sanzionatori della sosta irregolare.

ARTICOLO 7 - PROMOZIONE DEL SERVIZIO

7.1. Le PARTI pianificheranno azioni di marketing che, sia separatamente sia in forma congiunta, possano aumentare la diffusione del servizio. Particolare attenzione sarà riservata, a titolo esemplificativo, ai social network, alla visibilità sui parcometri ed alla disponibilità di materiale informativo presso i punti di contatto con il pubblico.

7.2. In occasione di eventi e manifestazioni sarà posto l'accento sulla disponibilità del servizio, in particolare per informare gli utenti non residenti.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI

8.1. Il COMUNE DI SENIGALLIA non corrisponderà al SOGGETTO AUTORIZZATO alcuna somma per la manutenzione adattativa od evolutiva del Sistema. Eventuali richieste di aggiornamento del Sistema da parte del COMUNE DI SENIGALLIA che modifichino in modo significativo le attuali modalità d'uso ed i processi di integrazione saranno oggetto di valutazione congiunta tra le PARTI.

8.2. Non sarà applicato a carico del COMUNE DI SENIGALLIA alcun aggio per la vendita e distribuzione dei titoli di sosta e riscossione delle relative tariffe nelle Aree di Parcheggio, comunque ed a chiunque effettuata da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO. Nessun costo dovrà essere esposto dal COMUNE DI SENIGALLIA per la gestione ed esercizio del Sistema e Servizi del SOGGETTO AUTORIZZATO nelle Aree di Parcheggio.

8.3. Il SOGGETTO AUTORIZZATO corrisponderà al COMUNE DI SENIGALLIA quanto interamente dovuto dagli Utenti sulla base delle tariffe applicabili per le soste effettuate sulle Aree di Parcheggio nel mese precedente, riconoscendo al COMUNE DI SENIGALLIA l'intero importo delle tariffe di sosta riscosse tramite il Sistema ed i Servizi gestiti ed esercitati dal SOGGETTO AUTORIZZATO sulle Aree di Parcheggio, al netto della eventuale commissione aggiuntiva applicata dal SOGGETTO AUTORIZZATO stesso nei confronti degli Utenti ai sensi dell'art. 4.2.

8.4. L'importo dovuto al COMUNE DI SENIGALLIA sarà determinato sulla base del rendiconto mensile predisposto dal SOGGETTO AUTORIZZATO entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo ai consumi. Contemporaneamente alla redazione di tale rendiconto sarà corrisposto il relativo pagamento.

8.5. Il SOGGETTO AUTORIZZATO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna, tra l'altro, a comunicare al COMUNE DI SENIGALLIA il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui al presente articolo 8.

8.6. Il SOGGETTO AUTORIZZATO non ha diritto ad alcun onere e/o indennizzo e/o importo da parte del COMUNE DI SENIGALLIA per le attività previste nella presente CONVENZIONE.

ARTICOLO 9 - DURATA E RECESSO

9.1. La CONVENZIONE avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

9.2. Ciascuna delle PARTI avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivazione dalla CONVENZIONE con preavviso scritto non inferiore a 3 (tre) mesi naturali e consecutivi, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. L'esercizio del diritto di recesso non potrà comportare alcun diritto (economico o giuridico) o risarcimento di qualsivoglia natura di una PARTE nei confronti dell'altra.

9.3. Resta inoltre inteso tra le PARTI che, qualora il SOGGETTO AUTORIZZATO non ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento di cui al precedente articolo 8., il COMUNE DI SENIGALLIA avrà la facoltà di risolvere la CONVENZIONE con efficacia immediata, ex articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. da inviare al SOGGETTO AUTORIZZATO, fatto salvo il diritto del COMUNE DI SENIGALLIA al risarcimento dei danni subiti di qualsivoglia natura.

9.4. Al venire meno dell'efficacia e/o validità della CONVENZIONE – per qualsivoglia causa intervenuta – il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà immediatamente interrompere l'offerta del Sistema e dei Servizi, come pure l'utilizzazione dei segni distintivi di cui al successivo art. 12. Pertanto, dovrà inoltre rimuovere dai propri sistemi la possibilità per l'utente di pagare su Aree di Parcheggio del Comune di Senigallia. Dovrà inoltre rimuovere a proprie spese e tempestivamente la segnaletica presente nelle aree di parcheggio a proprie spese.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI TRA LE PARTI ED ESCLUSIVA

10.1. Nell'esecuzione della CONVENZIONE, ciascuna PARTE dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione e con gestione a proprio rischio. La CONVENZIONE non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, esclusività, associazione, joint venture o società tra SOGGETTO AUTORIZZATO e il COMUNE DI SENIGALLIA.

10.2. Nessuna PARTE avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una PARTE sarà vincolante per l'altra.

10.3. Resta altresì inteso che il SOGGETTO AUTORIZZATO implementerà il Sistema e fornirà i Servizi in regime di non esclusività (anche in riferimento alla delibera dell'AGCM n. AS1198 del 18 giugno 2015), e sarà pertanto libero di offrire – senza restrizione alcuna – i medesimi Sistemi e Servizi a favore di soggetti terzi che operino nel medesimo settore del COMUNE DI SENIGALLIA. Il regime di non esclusività è reciproco.

10.4. Il COMUNE DI SENIGALLIA anche in attuazione al già citato parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18.06.2015 (AS1198), e, pertanto, al fine di favorire la concorrenza nel mercato tra gli operatori del settore della gestione della tariffazione della sosta mediante smartphone, potrà in ogni momento avvalersi di altri sistemi e servizi di pagamento sulle Aree di Parcheggio, alternativi, simili e analoghi a quelli oggetto della CONVENZIONE, anche avvalendosi di altri operatori in regime di concorrenza commerciale con il SOGGETTO AUTORIZZATO, senza che il SOGGETTO AUTORIZZATO possa vantare alcun diritto (economico o giuridico) o risarcimento di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 11 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1. Il SOGGETTO AUTORIZZATO è il solo ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o ai Servizi.

11.2. Il COMUNE DI SENIGALLIA – limitatamente alla durata della CONVENZIONE – avrà il diritto di utilizzare i marchi del SOGGETTO AUTORIZZATO ovvero qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o ai Servizi, al solo ed esclusivo fine di promuovere il Sistema ed i Servizi del SOGGETTO AUTORIZZATO presso gli Utenti.

11.3. Il SOGGETTO AUTORIZZATO non potrà utilizzare marchi o segni distintivi del COMUNE DI SENIGALLIA, salvo espressa autorizzazione scritta del COMUNE DI SENIGALLIA.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE– FORZA MAGGIORE – CASO FORTUITO – FATTO DEL TERZO

12.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella CONVENZIONE, il COMUNE DI SENIGALLIA, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere la stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) nell’ipotesi di cui all’art. 3.5.;
- b) violazione dell’obbligo di consegnare la polizza di cui all’art. 5.;
- c) violazione all’obbligo di pagamento di cui all’articolo 8.;
- d) allorché il soggetto autorizzato trattenga e/o incameri e/o occulti gli introiti del servizio incassati dagli Utenti;
- e) applicazione a carico del soggetto autorizzato dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all’art. 122 del D.Lgs. 136/2023 ;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della CONVENZIONE;
- g) mancanza e/o perdita dei requisiti di cui all’articolo 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- h) perdita da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO dei requisiti previsti per l’esecuzione della CONVENZIONE quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento e/o irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) grave inadempimento dell’obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) nelle ipotesi di cui all’art. 14.;
- k) nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.

12.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 13.1., la CONVENZIONE si intenderà risolta di diritto non appena il COMUNE DI SENIGALLIA avrà comunicato al SOGGETTO AUTORIZZATO, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del COMUNE DI SENIGALLIA.

12.3. In ipotesi di risoluzione della CONVENZIONE, ai sensi del presente articolo, il SOGGETTO AUTORIZZATO ha l’obbligo di corrispondere al COMUNE DI SENIGALLIA, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest’ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

12.4. Qualunque modifica alla CONVENZIONE anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

12.5. Ciascuna PARTE non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall’altra PARTE per inadempimento della CONVENZIONE, qualora l’inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interruzione dei pubblici servizi;
- b) scioperi;
- c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal COMUNE DI SENIGALLIA, o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;

d) caso fortuito.

ARTICOLO 13 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

13.1. Il SOGGETTO AUTORIZZATO, con la sottoscrizione della CONVENZIONE, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) di conoscere e di accettare il Codice di Comportamento del COMUNE DI SENIGALLIA – pubblicato sul sito internet www.comune.senigalla.an.it, Sezione “Amministrazione Trasparente” - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti;
- b) di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del COMUNE DI SENIGALLIA e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del COMUNE DI SENIGALLIA e successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet www.comune.senigalla.an.it, Sezione “Amministrazione Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti.

13.2. Il SOGGETTO AUTORIZZATO con la sottoscrizione della CONVENZIONE espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della CONVENZIONE;
- b) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula della CONVENZIONE;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della CONVENZIONE rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”) e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

13.3. Qualora il SOGGETTO AUTORIZZATO non rispettasse per tutta la durata della CONVENZIONE gli impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi 14.1. e 14.2., il COMUNE DI SENIGALLIA avrà il diritto di risolvere la CONVENZIONE ai sensi del precedente art. 13.1.

13.4. La realizzazione da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo il COMUNE DI SENIGALLIA sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art. 13.1.

ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

14.1. Per quanto non espressamente previsto nella CONVENZIONE, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

14.2. Per le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione della CONVENZIONE è competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni inerenti alla CONVENZIONE saranno inviate ai seguenti indirizzi:

- a) quanto a COMUNE DI SENIGALLIA:
COMUNE DI SENIGALLIA- Piazza Roma 8 – 60019 Senigallia(AN), PEC: comune.senigallia@emarche.it;
- b) quanto al SOGGETTO AUTORIZZATO: Via [•], PEC: [•], Attenzione: [•].

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE - SPESE - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

16.1. In materia di imposta di registro, di imposta di bollo e di altri oneri di Legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, con relativo onere posto a carico del SOGGETTO AUTORIZZATO.

16.2. La CONVENZIONE è sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

ALLEGATO A: Aree di parcheggio e tariffe

Le tariffe sono definite ogni anno con la delibera di Giunta Municipale che stabilisce le tariffe per i servizi a domanda individuale allegata poi nella Delibera di Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione. La deliberazione in vigore che approva le tariffe 2024 è la seguente DGM 264 del 11/12/2023

TARIFFE ATTUALI

PARCHEGGI ESTIVI SUL LUNGOMARE (periodo 15 Giugno – 30 Settembre)

- a) tariffa minima per la sosta di 1 ora, prezzo di € 1,20;
- b) tariffa oraria, prezzo di € 1,20;
- c) sosta valida 1 giorno, prezzo di € 9,00;
- d) sosta valida 30 giorni, prezzo di € 165,00;

Si determina per l'anno 2024 l'attuale fascia oraria per i parcheggi estivi sul lungomare dalle ore 9,00 alle ore 24,00, applicando la stessa tariffa ordinaria (€ 1,20);

Si determina per l'anno 2024, limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento nei parcheggi scambiatori estivi, (Villa Torlonia, Ex Area Sacelit, Area Via Grosseto, Area sottopasso Ciarnin, Pattinodromo) la tariffa unica giornaliera di € 4,00 per le autovetture e di € 7,00 per gli autocaravan;

Si determina per l'anno 2024, nei parcheggi scambiatori estivi, la possibilità di concedere abbonamenti per le autovetture, alle attività economiche, con sede nell'area del lungomare, dell'importo di € 60,00 per trenta giorni naturali e consecutivi;

PARCHEGGI CENTRO STORICO

Si determina per l'anno 2024 :

- primi 30 minuti di sosta gratuita per tutti i fruitori a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata;
- doppia tariffa al fine di incentivare in alcune aree la sosta breve a favore degli utenti;

Si determinano per l'anno 2024 le seguenti tariffe per le aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico (TARIFFA A):

- a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
- b) tariffa minima per la sosta, prezzo di € 0,10;
- c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di € 1,00;
- d) sosta valida 22 giorni, prezzo di € 55,00, con schede prepagate e pagamento giornaliero previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;
- e) sosta valida 8 giorni, prezzo di € 20,00, con schede prepagate previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;

le predette tariffe (TARIFFA A) si applicano anche alle aree adibite a sosta a pagamento nella zona dello stadio;

Si determinano per l'anno 2024 le seguenti tariffe per le aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico (TARIFFA B) (riguardano Piazza Simoncelli, P.zza Manni e Via Portici Ercolani) :

- a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
- b) tariffa minima per la sosta, prezzo di € 0,10;
- c) tariffa oraria per la prima ora di sosta, oltre la sosta iniziale, prezzo di € 1,00;
- d) tariffa oraria per la seconda ora di sosta, oltre la sosta iniziale, prezzo di € 2,00;

e) tariffa oraria per la terza ora e successive ore di sosta, oltre la sosta iniziale, prezzo di €2,50;

Ai parcheggi a pagamento a lato del Palazzo della Nuova Gioventù in Viale Leopardi, gestiti ora direttamente dall'Amministrazione Comunale, viene confermata l'assegnazione della TARIFFA B

Si determina per l'anno 2024 la previsione della sosta iniziale di 30 minuti gratuita anche per i fruitori del sistema a pagamento posticipato limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento del Centro Storico e della zona stadio (TARIFFA A) e del Centro Storico (TARIFFA B);

Si determina per l'anno 2024, la possibilità di prevedere, in occasione di alcune ricorrenze o periodi dell'anno, da individuarsi con proprio atto da parte della Giunta Municipale, di estendere la sosta gratuita di 30 minuti fino a 120 minuti, previo pagamento della sosta minima di € 0,10 (necessaria per stabilire l'orario d'inizio della sosta);

Si determinano, inoltre, le seguenti misure :

- a. i tagliandi di sosta, le tessere di sosta prepagate previsti per corrispondere la sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento dei lungomari e nei parcheggi scambiatori estivi;
- b. i tagliandi di sosta e i ticket gratta e sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento sui lungomari non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento della zona stadio, né nei parcheggi scambiatori estivi, né in centro storico;
- c. i tagliandi di sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento dei parcheggi scambiatori estivi non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento del centro storico, né in quelli dei lungomari, né in zona stadio;

Si determina per l'anno 2024 la restituzione di € 1,00 a titolo di rimborso per ogni tessera, sia da 55,00 € che da 20,00 €, esaurita e restituita, dagli esercizi commerciali convenzionati, al Comune di Senigallia;

Si precisa che nel caso in cui il Comune di Senigallia dovesse prevedere nuove modalità di riscossione digitali i predetti tagliandi verranno sostituiti con nuovi sistemi informatici.

Si determina per l'anno 2024:

- la sosta gratuita per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni che espongono contrassegno "permesso rosa" ;
- la sosta gratuita per i soli veicoli elettrici nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia, con tagliando identificativo rilasciato dalla Polizia Municipale;

Si determina per l'anno 2024 la possibilità di assegnazione alle attività economiche ubicate sui lungomari di stalli auto esclusivi, nei parcheggi sterrati siti nei lungomari medesimi, nei parcheggi ex Italcementi, Villa Torlonia, con l'applicazione della tariffa di 2,00 euro al giorno, dal 15 giugno al 15 settembre.

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Municipale n. 249 del 7/12/2010 avente ad oggetto : "Disciplina delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali del centro storico";

RITENUTO di determinare per l'anno 2024 quanto già stabilito in ordine, sia alla disciplina che alle tariffe delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali del centro storico, con la sopra richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 249/2010;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Municipale n. 179 del 9/06/2005, avente ad oggetto: "Istituzione sosta a pagamento sul lungomare nel periodo estivo 2005. Determinazione delle Tariffe e delle modalità di rilascio dei permessi ai residenti";

RITENUTO di prevedere, per l'anno 2024, per quanto concerne la sosta a pagamento sul lungomare nel periodo estivo la seguente disciplina:

- il rilascio di uno speciale permesso di sosta gratuita, alla prima autovettura dei residenti nell'area interessata dalla sosta a pagamento dei lungomare, che non abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di un posto auto (garage o area privata) nel quale far stazionare la propria autovettura. Sarà rilasciato un permesso per nucleo familiare in cui un componente dimostrerà di disporre di un'autovettura e risulta intestatario di una patente di guida. Il permesso consentirà la sosta nelle aree a pagamento senza limiti di tempo e senza necessità di corrispondere la tariffa, e dovrà essere rilasciato a cura della Polizia Municipale, a quanti ne faranno domanda, in presenza dei requisiti richiesti previa sottoscrizione di autocertificazione. Verrà rilasciato una tipologia di permessi distinta per i residenti del lungomare di ponente ed i residenti del lungomare di levante, con possibilità di sosta unicamente negli spazi a pagamento del lungomare di rispettiva residenza, inoltre il permesso relativo alla sosta sul lungomare non consentirà la sosta libera negli spazi a pagamento del centro storico. Il permesso avrà validità per la durata di tutta la stagione estiva. E' fatto obbligo di riconsegnare il permesso nel caso in cui vengano meno anche una delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla sosta;
- il permesso rilasciato per la prima autovettura del nucleo familiare ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del rilascio ed è gratuito. Può essere rilasciato un secondo permesso ad altro appartenente del medesimo nucleo familiare in possesso di patente di guida per un'altra autovettura con validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed al costo di euro 100,00. Non possono essere rilasciati ulteriori permessi allo stesso nucleo familiare;

SOTTOLINEATO che il sistema di tariffazione complessivo dei parcheggi a pagamento del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, ad eccezione, tuttavia, di quelle sopra menzionate e di quelle relative alle esenzioni, alle tariffe dell'area camper in Via Podesti ed alle eventuali tariffe annuali per i veicoli dei cittadini residenti nelle zone individuate dai vari atti comunali attualmente vigenti, per le quali resta valido quanto deliberato da questa giunta con appositi precedenti atti;

TARIFFE - Permesso temporaneo a pagamento area ZTL

- a) Il permesso consente in via eccezionale l'accesso, la circolazione e la sosta nella ZTL o nell'AP per documentate esigenze al fine di effettuare operazioni di carico – scarico di materiali particolarmente pesanti e per situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili.
- b) Il costo del permesso è di 2,50 Euro per la prima ora e di 1,50 Euro per le ore successive alla prima con un massimo di 10,00 Euro per l'intera giornata.
- c) Gli organi di Polizia Municipale possono comunque sottoporre il rilascio del permesso a particolari condizioni (itinerario di entrata ed uscita del veicolo, orario di transito ecc.) e in casi particolari possono consentire la circolazione anche in Area Pedonale.
- d) Non si fa luogo al pagamento per il transito dei veicoli necessari al trasporto di materiali a favore dell'Amministrazione Comunale o di altre pubbliche amministrazioni.
- e) Ai veicoli a servizio dei cantieri edili collocati all'interno dell'A.P. o della ZTL potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee secondo le necessità contingenti, previo pagamento di un importo di 10,00 Euro mensili per ogni veicolo. Questi permessi potranno essere assoggettati a prescrizioni particolari che saranno dettate dalla Polizia Municipale, in ragione delle esigenze di viabilità, sicurezza e tutela dei pedoni e della circolazione nelle ZTL e nell'AP.

Stalli e di parcometri per il pagamento

Nome Via/area degli stalli a pagamento mediante parcometro	Numero stalli	Numero parcometri
Zona Stadio	180	3
Via delle caserme/Via dell'angelo	100	4
Via Cavallotti	50	2
Via Testaferrata	60	3
Via Pisacane	80	4
Quartiere Porto Lato Mare di Via Carducci	60	3
Quartiere Porto Lato Monte di Via Carducci	60	4
Via Portici Ercolani	120	3
Foro Annonario	25	1
Piazza Simoncelli	60	2
Parcheggio Viale Leopardi	80	2
Zona Lungomare Mameli	565	15
Zona Lungomare Marconi	100	3
Zona Lungomare Alighieri	380	8
Zona Lungomare Da Vinci	504	9
Zona Lungomare Italia	528	11
Ciarnin	300	2
Sottopasso Ciarnin	180	1
ExCiriachi	200	1
Via Grosseto	80	1
Ex Mezzi Pesanti	150	1
Pattinodromo	250	1
Ex colonie ENEL	150	2
Ex campeggio	50	1
Ex campeggio	50	1
Villa Torlonia	400	2
Ex Sacelit	400	2

ALLEGATO B: Specifiche tecniche caratteristiche della segnaletica

Sul terminale di pagamento, posizionato nelle aree di parcheggio, come indicato dall'art. 5, dovrà essere apposta da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO una segnaletica adesiva con caratteristiche tecniche in grado di resistere alle condizioni atmosferiche. Le dimensioni massime consentite non dovranno essere superiori ad altezza 5 cm e lunghezza 16 cm in cui si riporti almeno il nome della ditta/app per eseguire il pagamento, codice del parcheggio al fine di consentire l'identificazione dell'area in maniera inequivocabile. I caratteri e font utilizzati dovranno essere di dimensione adeguata ed alto contrasto cromatico per consentire una buona lettura anche in condizioni di scarsa luce oppure nelle ore notturne.